



**MEMO**

Corso di Porta Vittoria, 9  
20122 Milano  
Tel. +39 02 541 317 1  
Fax +39 02 541 317 50

Corso Trieste 37  
00198 Roma  
Tel. +39 06 326 950 1  
Fax +39 06 326 950 30

Via Corsica, 10/12  
25125 Brescia  
Tel. +39 030 288 861 1  
Fax +39 030 294 335 1

C.so Vittorio Emanuele 105  
35123 Padova  
Tel. +39 049 784 061  
Fax +39 049 784 063 0

---

**Data** 26 giugno 2012  
**Da** Piero Viganò, Paola Mocci  
**Per** Danilo Bonato, Maurizio Maggi, Fabrizia Gasperini - Consorzio ReMedia  
**Oggetto** Regole applicative GSE

---

**Pannelli fotovoltaici: l'analisi di Osborne Clarke sui requisiti dei consorzi che garantiscono il riciclo dei moduli fotovoltaici.**

*I requisiti che i consorzi per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici devono soddisfare ai sensi delle regole applicative pubblicate il 22 giugno 2012 dal GSE nell'analisi dell'avv. Piero Viganò e della Dr.ssa Paola Mocci, dello studio legale Osborne Clarke, ad esito del confronto con Consorzio ReMedia, uno dei principali sistemi RAEE, attivo anche nel riciclo dei pannelli fotovoltaici.*

Il 22 giugno 2012 il GSE, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato il terzo aggiornamento delle "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011". A seguito di tale aggiornamento, le regole applicative, oltre a tenere conto delle previsioni di cui all'articolo 65 della Legge n. 27/2012, delle nuove disposizioni in materia di certificati e dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, introducono anche una serie di chiarimenti particolarmente attesi con riferimento all'articolo 11, comma 6 del Quarto Conto Energia.

Tale articolo stabilisce, con riferimento ai soli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, l'obbligo del soggetto responsabile di trasmettere al GSE, un certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione del medesimo a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile degli stessi.



Ricordando che è produttore di moduli fotovoltaici “*chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale i moduli fotovoltaici (fabbricante/importatore/distributore che vende con il proprio marchio)*” e che la mancata presentazione da parte del soggetto responsabile dell’impianto dell’attestato di adesione del produttore comporta la non ammissione alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia, indichiamo di seguito i primi profili di criticità che è sin da ora possibile individuare .

### **L’insufficiente coordinamento con il decreto legislativo n. 151/2005 e con la nuova direttiva RAEE**

Appare evidente che il GSE, nel definire il sistema / consorzio cui è demandata l’attività di riciclo dei pannelli, ha inteso fare riferimento al modello delineato dal decreto legislativo n. 151/2005 in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L’intervento del GSE è sicuramente apprezzabile in quanto fissa dei criteri in presenza dei quali i sistemi / consorzi possono legittimamente operare, in tale modo compiendo un passo ulteriore rispetto a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 151/2005, che auspichiamo possa essere seguito dal legislatore in sede di recepimento della nuova direttiva sui RAEE.

Sembra, tuttavia, che il GSE non abbia tenuto conto della differenza delineata dal Decreto Legislativo n. 151/2005 tra RAEE professionali e RAEE domestici, dimenticando che con riferimento ai primi l’adesione a un sistema collettivo è solo facoltativo e non già obbligatorio come stabilito dal GSE con riferimento ai pannelli fotovoltaici.

Inoltre pare , che il GSE non abbia tenuto adeguatamente in considerazione il fatto che il Decreto Legislativo n. 151/2005 non include espressamente i pannelli fotovoltaici tra i RAEE. Tale inclusione è stata infatti solo recentemente introdotta dalla nuova direttiva sui RAEE - da recepirsi a livello nazionale entro 18 mesi dalla relativa pubblicazione - che ha ampliato l’ambito di applicazione della normativa vigente, includendo espressamente nella lista dei RAEE anche i pannelli fotovoltaici.

Per effetto di tale di ampliamento - una volta che sarà stata recepita la relativa direttiva - vigerà l’obbligo del Produttore di costituire una cauzione con polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di smaltire i pannelli fotovoltaici, così come già previsto dal decreto legislativo n. 151/2005 con riferimento ai RAEE professionali.

Dato che la lettera a8 della sezione 4.6.2 delle regole applicative pone sin da ora a carico del sistema/consorzio l’obbligo di attivare una garanzia, la stessa costituirà un regime di garanzia ulteriore rispetto a quello che verrà introdotto in sede di recepimento della nuova direttiva RAEE e che graverà sul produttore. Onde evitare fraintendimenti o peggio sovrapposizioni tra le regole applicative del GSE e gli strumenti normativi che verranno adottati in sede di recepimento della nuova direttiva sui RAEE, sarebbe quindi opportuno



che il GSE chiarisca sin da ora che l'obbligo di cui alla lettera a8 della sezione 4.6.2 non si sovrapporrà in alcun modo all'analogo obbligo che sorgerà con il recepimento della nuova direttiva sui RAEE.

Sempre con riferimento alla garanzia di cui alla lettera a8, emergono ulteriori elementi di incertezza. In particolare, non si comprende cosa esattamente sia lo strumento finanziario ivi richiamato, non sembrando conferente il riferimento alla categoria codificata dal Testo Unico Finanziario e nel Testo Unico Bancario. Di ancor più difficile interpretazione appaiono gli ulteriori requisiti: accessibilità esclusivamente per il recupero e riciclo dei moduli a fine vita e la non pignorabilità e inaccessibilità in caso di insolvenza del sistema/consorzio. Sarebbe quindi auspicabile un intervento del GSE che chiarisca la natura del citato strumento finanziario o, in alternativa, che stabilisca che per strumento finanziario si intende in realtà una adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, come già richiesto dal Decreto legislativo n. 151/2005 in relazione ai RAEE professionali.

Sempre con riferimento alla garanzia di cui alla sezione 4.6.2, non appare poi sufficientemente chiaro in ragione di quali criteri debba essere determinato l'ammontare del contributo che il sistema/consorzio è tenuto a richiedere al produttore. In assenza di tali criteri, si potrebbe pensare che il contributo potrebbe essere addirittura pari a 0, con conseguente agevole elusione dell'obbligo di costituire una adeguata garanzia dell'adempimento degli obblighi del sistema/consorzio.

### **Periodo transitorio e cenni di retroattività**

Viene previsto, inoltre, un periodo transitorio per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012, per adeguarsi pienamente ai requisiti previsti dalle regole con effetto retroattivo a partire dal 1 luglio 2012. A tale riguardo, la già citata sezione 4.6.2 delle regole applicative dispone che *“Nel periodo transitorio, 1° luglio - 31 dicembre 2012, i Sistemi o Consorzi, che non fossero ancora in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da a1) a a8), dovranno produrre una dichiarazione che ne attesti almeno il parziale rispetto.”*

Come già sopra ricordato, la mancata presentazione da parte del soggetto responsabile dell'impianto dell'attestato di adesione del produttore che garantisca il rispetto dei requisiti di cui alle citate regole applicative comporterà la non ammissione alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia. Allo stesso modo *“non potranno essere riconosciute le tariffe incentivanti agli impianti, entrati in esercizio nel periodo transitorio, che utilizzino moduli fotovoltaici il cui produttore abbia aderito a un Sistema o a un Consorzio che, successivamente al termine del periodo transitorio (1 gennaio 2013), risulti privo dei requisiti richiesti”*.



Nel corso del periodo transitorio, il GSE potrebbe inoltre ulteriormente chiarire alcuni dei sopra ricordati requisiti precisando i criteri in forza dei quali gli impianti di riciclo saranno considerati adeguati e il tracciamento dei pannelli potrà dirsi adeguatamente implementato (anche con riferimento ai pannelli storici cui si farà cenno a breve).

Particolarmente critica sarebbe potuta apparire una ulteriore precisazione contenuta nella prima versione delle regole applicative pubblicate sul sito GSE per la quale, entro il periodo transitorio, i sistemi / consorzi avrebbero dovuto attestare il soddisfacimento di tutti i requisiti e garantire la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici installati sugli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 luglio 2010, ai sensi del Quarto Conto Energia e delle relative regole applicative.

Il riferimento al 1 luglio 2010, era subito apparso un errore, dal momento che tale previsione, oltre ad essere incompatibile con la data di entrata in vigore del Quarto Conto Energia, avrebbe introdotto retroattivamente l'obbligo di gestione da parte dei sistemi / consorzi anche dei pannelli storici, ossia installati in impianti entrati in esercizio a partire dal 1 luglio 2010 e fino al 1 luglio 2012, data a partire dalla quale è necessario presentare il certificato di adesione al sistema / consorzio.

Tralasciando ogni considerazione in merito alla legittimità di tale previsione, non sarebbe stato possibile comprendere chi avrebbe dovuto sostenere i costi di finanziamento della gestione dei rifiuti dei pannelli storici.

Tali dubbi sono stati comunque prontamente risolti dal GSE che ha pubblicato una nuova versione delle regole applicative in cui l'errato riferimento al 1 luglio 2010 è ora al 1 luglio 2012.

Testo a cura dell'avv. Piero Francesco Viganò e della dr.ssa Paola Mocci

[www.osborneclarke.com](http://www.osborneclarke.com)